

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 18 marzo 2011**

Modifica dei criteri previsti per autorizzare Confidi a certificare il merito di credito delle PMI, ai fini della ammissione dei confidi medesimi alla controgaranzia da parte del Fondo centrale. (11A04293)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce i criteri oggettivi sulla capacita' di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell'abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate;

Considerato che lo stesso art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, prevede che i sopracitati criteri, deliberati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, siano approvati dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000, che ha approvato i criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;

Vista la delibera del 9 settembre 2010, con cui il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ha approvato le modifiche ai suddetti criteri dettati dal sopracitato decreto del 14 luglio 2000;

Vista la nota n. 016958 del 20 settembre 2010 con cui UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche ai criteri di autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 settembre 2010.

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche ai criteri oggettivi sulla autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito delle imprese, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nella riunione del 9 settembre 2010,

2. Sono riportati in allegato al presente decreto i criteri oggettivi sulla capacita' di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell'abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate, che si allegano al presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro: Romani

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

04.04.2011

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

10:50:44

Stampa

Chiudi

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese


Legge n. 662/1996 art. 2 comma 100 lett. A); Legge n. 266/1997 art. 15; D.M. n. 248/1999

Criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito


Parte I - Criteri di valutazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia per l'autorizzazione alla certificazione del merito di credito

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti parametri e sulla base dei valori «ottimali» indicati viene assegnato al confidi o al fondo di garanzia un punteggio:


Parametri	Modifica/integrazione	Valore	Punti
A) Avvio dell'operatività del confidi o del fondo di garanzia	Nel caso di fusione si considera l'anzianità media dei confidi oggetto di operazioni di fusione. Nel caso di incorporazione si considera l'anzianità del confidi incorporante.	A ≥ 15 anni	3
		10 anni ≤ A < 15 anni	2
		5 anni ≤ A < 10 anni	1
		A < 5 anni	0
B) Entità del fondo rischi monetario	Sostituzione del parametro con l'Indice di solidità patrimoniale: B1 Per: ▶ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326; ▶ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141: <u>patrimonio di vigilanza/garanzie in essere</u> B2 Per: ▶ i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ gli altri fondi di garanzia: <u>patrimonio netto + passività operative^(*)/garanzie in essere</u> ^(*) <i>elenco esemplificativo e non esaustivo di passività operative: Fondi rischi per garanzie prestate, Fondi rischi su crediti, Depositi cauzionali soci.</i>	B ≥ 10%	3
		8% ≤ B < 10%	2
		6% ≤ B < 8%	1
		B < 6% (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0



C)	Certificazione dei bilanci	nessuna modifica/integrazione	C = SI	3
			C = NO	0
D)	Struttura interna adeguata alla valutazione del merito di credito - adeguato sistema informativo per la gestione delle operazioni	Requisito automatico per: <ul style="list-style-type: none"> ▶ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326; ▶ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ gli altri fondi di garanzia gestiti da banche o da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141. 	D = SI (automatico)	6
		Per:	D = SI	3
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ gli altri fondi di garanzia gestiti da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141. 	D = NO (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0
E)	Rapporto: perdite (uscite monetarie - recuperi) relative a operazioni ammesse negli ultimi 10 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 10 esercizi	nel caso di confidi provenienti da fusione:	E ≤ 0,50%	6
		l'indicatore può essere calcolato per gli ultimi 5 anni: rapporto perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 5 esercizi / volume garanzie concesse negli ultimi 5 esercizi.	0,50% < E ≤ 0,80%	4
		Per i soggetti interessati da fusioni avvenute da meno di 5 anni l'indicatore viene calcolato come sommatoria dei dati del confidi risultante da fusione e dei dati dei singoli confidi per il periodo ante fusione fino al quinto anno antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione. Per i soggetti non interessati da processi di aggregazione il termine rimane di 10 anni.	0,80% < E ≤ 1%	2
			E > 1% (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0



F)	Numero imprese associate	modifica delle classi	$F \geq 2.500$	3
			$1.000 \leq F < 2.500$	2
			$300 \leq F < 1.000$	1
			$F < 300$	0
G)	Volume affidamenti garantiti negli ultimi due esercizi	valori ricalcolati in euro	$G \geq 40$ milioni	3
			$25 \text{ milioni} \leq G < 40 \text{ milioni}$	2
			$10 \text{ milioni} \leq G < 25 \text{ milioni}$	1
			$G < 10$ milioni	0
H)	Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (Convenzioni effettivamente operative)	nessuna modifica/integrazione	$H \geq 5$	2
			$2 \leq H < 5$	1
			$H < 2$	0
I)	Rapporto volume garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / volume garanzie concesse relativo agli ultimi 10 esercizi	parametro eliminato		
J)	Rapporto volumi garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 3 esercizi	Rapporto calcolato sugli ultimi 5 esercizi	$J \geq 40\%$	3
			$30\% \leq J < 40\%$	2
			$20\% \leq J < 30\%$	1
			$J < 20\%$	0
K)	Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	nessuna modifica/integrazione	$K \geq 200$	2
			$100 \leq K < 200$	1
			$K < 100$	0




Al punteggio totale vanno sommati punti nei seguenti casi:

Parametri			Punti
Rating	parametro eliminato		
Ambito di operatività regionale	Ambito di operatività almeno regionale: Ubicazione imprese socie, da verificare sulla base dello statuto		2
Contratto di controgaranzia FEI	parametro eliminato		
Certificazione di qualità	Aggiornamento punteggio	SI	1
		NO	0
Maggiorazione automatica per:			
<ul style="list-style-type: none"> ▶ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326; ▶ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ gli altri fondi di garanzia gestiti da banche o da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141. 			3

Il punteggio totale per confidi o fondo di garanzia "X" può pertanto variare tra un massimo di 40 punti (per i confidi 107) o 34 punti (per i confidi 106) e un minimo di 9 punti (per i confidi 107) o 0 (per i confidi 106); i confidi o i fondi di garanzia sono suddivisi nelle tre seguenti fasce di valutazione:


Punteggio totale	Valutazione
$X \geq 30$	FASCIA 1 (proposta positiva al Comitato)
$25 \leq X < 30$	FASCIA 2 (da valutare caso per caso anche sulla base dell'esperienza operativa maturata con il Fondo)
$X < 25$	FASCIA 3 (proposta negativa al Comitato)



Parte II - Definizioni

Nel presente testo l'espressione:

- a) «*Fondo*», indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale Spa dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) «*Gestore*» indica il Gestore del Fondo, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., con sede legale in Roma, via Piemonte 51;
- c) «*Comitato*», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- d) «*Confidi*», indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
- e) «*Altri fondi di garanzia*», indica i fondi di garanzia gestiti da banche, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;
- f) «*Intermediari*», indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;
- g) «*autorizzazione*», indica l'autorizzazione concessa ai *Confidi* e agli *Altri fondi di garanzia*, che dispongono di adeguata capacità di valutazione del merito di credito, a certificare, ai fini dell'ammissione al *Fondo*, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani. In particolare i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali possono presentare le richieste di ammissione al *Fondo* relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella fascia "1" e nella fascia "2" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative, a condizione che:
- a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
 - e
 - b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.
- h) *tasso medio di sofferenza*: indica il rapporto tra credito in sofferenza e l'ammontare complessivo del credito garantito dal *Fondo*;
- i) *tassi di sofferenza*: indica i tassi di sofferenza dei soggetti richiedenti sulle operazioni controgarantite dal Fondo.



Parte III - Procedura di autorizzazione

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere l'autorizzazione:

1.1. i *Confidi*;

1.2. gli *Altri fondi di garanzia*;

I soggetti richiedenti devono:

- possedere una capacità di valutazione del merito di credito ritenuta adeguata dal *Comitato* sulla base dei criteri contenuti nella Parte I del presente testo;
- impegnarsi a non richiedere l'intervento del *Fondo* su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia "3" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del *Fondo* e a presentare richieste di ammissione al *Fondo* relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella fascia "1" e nella fascia "2" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative, a condizione che:
 - a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
 - e
 - b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

2. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE


2.1. Modulo di richiesta - le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al *Gestore* sul modulo di richiesta di cui all'allegato, o su versione conforme, sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal soggetto richiedente e compilato in ogni sua parte. Sono improcedibili le richieste arrivate a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa.

3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

3.1. Comunicazione del numero di Posizione - il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

3.2. Data di arrivo - la data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

3.3. Termine per la delibera di Mediocredito Centrale - le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta allegato, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.



3.4. Completamento delle richieste di autorizzazione - qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3.5. Decadenza delle richieste di autorizzazione - le richieste decadono d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta allegato, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivano al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.

3.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di autorizzazione - il *Gestore* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti la concessione dell'*autorizzazione*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

4. MONITORAGGIO E CONTROLLI DEL *GESTORE*

4.1. Dati aggiornati al 30/6 e al 31/12 - entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno i soggetti richiedenti autorizzati devono far arrivare al *Gestore* un aggiornamento di tutti i dati di cui alla Parte I del presente testo aggiornati rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre.

4.2. Aggiornamento dei dati - il *Gestore*, fermo restando quanto stabilito nel punto 4.1, può, in qualsiasi momento, richiedere ai soggetti autorizzati un aggiornamento dei dati di cui alla Parte I del presente testo.

4.3. Controlli - il Ministero dello Sviluppo Economico e il *Gestore* possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli, visite ed ispezioni sui soggetti richiedenti autorizzati al fine di accertare la veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta allegato.

5. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1. Revoca d'ufficio dell'autorizzazione con delibera del Comitato - il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4.1. è motivo di revoca dell'*autorizzazione*.


5.2. Monitoraggio tassi di sofferenza - il *Gestore* effettua al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno, previa comunicazione del *tasso medio di sofferenza* ai soggetti richiedenti autorizzati, un monitoraggio dei *tassi di sofferenza*. Il *Gestore* comunica a ciascun soggetto richiedente l'andamento del *tasso di sofferenza (Y)* rispetto al *tasso medio di sofferenza (K)* e propone al *Comitato* di deliberare la revoca dell'*autorizzazione* secondo i seguenti parametri:

- $Y \geq K + (0,25 * K)$: il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del I° livello di soglia;
- $Y \geq K + (0,50 * K)$: il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del II° livello di soglia;
- $Y \geq K + (0,75 * K)$: il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del III° livello di soglia e propone al *Comitato* la revoca dell'*autorizzazione*.

5.3. Delibera del Comitato - con delibera del *Comitato* l'*autorizzazione* può essere revocata in qualsiasi momento.

6. REGIME TRANSITORIO

Per i soggetti richiedenti già autorizzati sulla base dei criteri approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000, fatto salvo quanto previsto al punto 5.2, l'*autorizzazione* è disciplinata secondo quanto stabilito dal citato decreto per i 9 mesi successivi all'entrata in vigore dei nuovi criteri.



Data/...../.....

ALLEGATO

UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 ROMA

POS.MC
 (a cura di UniCredit Mediocredito Centrale)

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett.a)
LEGGE 266/97 art. 15, D.M. 248/99

AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI E DEGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

SOGGETTO RICHIEDENTE:

Telefono:

Fax:

..... (denominazione sociale e forma giuridica)

Il sottoscritto chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.M. del 31 maggio 1999, n. 248, a certificare, ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo.


Il sottoscritto dichiara:

- *di impegnarsi all'osservanza del vigente Regolamento per l'autorizzazione dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;*
- *di impegnarsi a non richiedere l'intervento del Fondo di garanzia su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia "3" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo.*

.....
 (timbro e firma del richiedente)

Allegati da trasmettere:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo lo schema di cui a pagina 2 del presente modulo;*
- Copia dei bilanci approvati, completi della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale;*
- Copia dell'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;*
- Documentazione comprovante l'ottenimento della certificazione di qualità (ISO 9001 – ISO 9002);*
- Statuto.*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'*AI SENSI DEL DPR 445/2000*

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il.....
 codice fiscale, nella sua qualità di
 del soggetto richiedente.....
 codice fiscale Partita IVA, consapevole
 delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai
 benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000,
 n. 445, con riferimento al confidi o al fondo di garanzia

DICHIARA

quanto segue:

Data di avvio dell'operatività (data di delibera della prima garanzia)
Indice di solidità patrimoniale	Euro
Certificazione dell'ultimo bilancio approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Rapporto: perdite relative ad operazioni ammesse / volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	Euro / Euro pari a%
Numero imprese associate
Volume affidamenti garantiti negli ultimi 2 esercizi	Euro
Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (convenzioni effettivamente operative)
Rapporto: volume garanzie concessi su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	Euro / Euro pari a%
Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio
Ambito di operatività regionale (sulla base dello statuto)	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Certificazione di qualità	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

DICHIARA INOLTRE

che la struttura interna atta alla valutazione del merito del credito e il sistema informativo per la gestione delle operazioni corrispondono fedelmente a quanto descritto nella relazione allegata, composta di n. fogli timbrati e firmati.

.....

(timbro e firma)

N.B. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

11A04293